



**UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”
di CATANZARO**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA
ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) A FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO ID G00459**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Sommario

1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
2	OGGETTO DELL'APPALTO	5
3	VALORE DELL'APPALTO	7
4	SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'UNIVERSITÀ	9
5	VARIAZIONI AL SERVIZIO	12
6	ARCHIVIO DEL SERVIZIO	12
7	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	12
8	DURATA DELL'APPALTO – PENALI E RISARCIMENTO DANNI.....	13
9	OBBLIGHI DEL BROKER.....	14
10	COMPETENZE DECISIONALI DELL'UNIVERSITÀ.....	15
11	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI	16
12	OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA.....	16
13	CAUZIONE DEFINITIVA	16
14	COPERTURA ASSICURATIVA.....	17
15	RESPONSABILITÀ DEL BROKER.....	18
16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	18
17	DIRITTO DI RECESSO	19
18	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI	19
19	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	20
20	RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
21	VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO.....	20
22	VERIFICA DI CONFORMITÀ	20
23	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

24	SPESE, IMPOSTE E TASSE	21
25	NORME FINALI	22
26	RINVIO A NORME VIGENTI	22
27	CONTROVERSIE	22
28	GARANZIE - DANNI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.....	22
29	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEL PERSONALE	22



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per l'espletamento del servizio di Brokeraggio assicurativo si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

- a) dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) dalla Legge 120/2020, come modificata dal D.lgs. 77/2021;
- c) dal “Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d’ora in poi D.lgs. n. 159/2011);
- d) dalla Legge n. 168/1989;
- e) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;
- f) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- g) dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
- h) dalle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (d’ora in poi D.P.R. n. 445/2000);
- i) dal “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, emanato con D.R. n. 62 del 29/01/2015 (d’ora in poi R.A.F.C.);
- j) dall’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- k) dal D.lgs. n. 196/2003 normativa a tutela della privacy e dalla normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali, disposta dal Reg. europeo 2016/679 integrata ed aggiornata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii., che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 –GDPR;
- l) dall’art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, D.M. n.40/2008 verifiche Equitalia;
- m) dalle normative specifiche e CCNL di settore, ossia:
dal codice delle assicurazioni Decreto legislativo n. 209/2005;
Provvedimento IVASS 14 marzo 2017, n. 58
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- n) Regolamento CE n. 213/2008 del 28 novembre 2007 recante il vocabolario comune appalti pubblici (CPV):



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- o) l'attività è inquadrabile negli ambiti CPV 66519310-7 (servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni) e CPV 66518100-5 (servizi di intermediazione assicurativa);
- p) “Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Catanzaro” di cui al D.R. n. 370/2016, modificato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30/4/2022 n. 36 conv. in L. 29/6/2022 n. 79, con l'appendice di cui al D.R. n. 217/2023, consultabile nell'ambito della seguente pagina <http://web.unicz.it/it/page/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>,
- q) dalla normativa di settore;
- r) dalle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale nonché in tutta la documentazione di gara;
- s) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile

La presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici partecipanti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato e di tutti gli atti di gara. L'operatore economico affidatario (detto anche BROKER) con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) in favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, secondo le caratteristiche tecniche di cui al presente capitolato.

Le prestazioni oggetto del servizio di brokeraggio assicurativo comprendono:

- 1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi e/o probabili, attinenti alle specifiche attività istituzionali dell'Università e per quelli attinenti al patrimonio mobiliare e immobiliare;
- 2) esame delle polizze assicurative esistenti e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato dell'Università. Individuazione delle esigenze che determinerebbero nuove ed eventuali coperture assicurative. Analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e variazioni contrattuali con riferimento all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle nuove esigenze dell'Ateneo;
- 3) analisi delle esigenze assicurative dell'Ateneo e della situazione di sinistrosità che la caratterizza, con particolare riguardo all'attività di docenza e di ricerca, all'attività dei dottorandi e degli studenti, soprattutto per quanto riguarda l'internazionalizzazione, individuandone ed analizzandone le eventuali carenze;
- 4) monitoraggio e analisi dei costi delle coperture assicurative e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di garantirne l'economicità e l'efficacia;

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- 5) controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- 6) attività di consulenza e di assistenza per la definizione dei contenuti dei contratti di assicurazione, ivi compresa la predisposizione della documentazione inerente l'espletamento della procedura di gara e stesura dei capitoli tecnici di polizza sulla base delle effettive e reali esigenze dell'Università;
- 7) collaborazione, consulenza e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica di tutti i contratti di assicurazione in essere; assistenza e gestione dei sinistri, attivi e passivi, compresi quelli riferiti ad epoca precedente e non ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
- 8) gestione delle scadenze dei premi, da comunicarsi all'ufficio preposto mediante comunicazione scritta, almeno sessanta giorni prima dell'effettiva scadenza, e gestione, in generale, di tutti gli obblighi dell'Ateneo nei confronti delle compagnie assicuratrici;
- 9) tempestiva segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- 10) consulenza e assistenza, con eventuale predisposizione di pareri scritti su questioni in materia assicurativa o attinente, nonché ogni ulteriore parere, consulenza ed assistenza, anche di natura legale, che si dovesse rendere necessaria nel corso dell'incarico, da rendere nel termine di 6 giorni solari, decorrenti dalla data della richiesta dell'Università;
- 11) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, ivi compresa la fase di liquidazione dei danni, occorsi durante il periodo contrattuale e per quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, oggetto della presente procedura; il Broker dovrà supportare l'Università nella corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro. Inoltre, dovrà predisporre un'analisi specifica per singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti); il Broker dovrà procedere secondo le seguenti modalità:
 - ✓ L'Ateneo dovrà trasmettere al Broker, entro trenta giorni solari dalla ricezione della comunicazione del sinistro, la lettera di apertura della pratica a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo di comunicazione;
 - ✓ entro quindici giorni solari dalla ricezione il Broker attribuirà un numero identificativo al sinistro e lo comunica all'Ateneo;
 - ✓ le successive comunicazioni dovranno essere rese dal Broker direttamente ai soggetti interessati, informando, per conoscenza, l'Ateneo;
 - ✓ dopo l'apertura del sinistro i diretti interessati invieranno le successive certificazioni direttamente al Broker e per conoscenza all'Ateneo;



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- 12) elaborazione trimestrale di reports sull’andamento dei sinistri, comprensiva di dati numerici (ad es. n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti, ecc.); nello specifico i rapporti dovranno contenere dei riepiloghi informativi relativi a:
- numero di sinistri denunciati, divisi per polizza;
 - numero di sinistri senza seguito, divisi per polizza;
 - numero di sinistri liquidati e relativo importo, divisi per polizza;
 - numero di sinistri in trattazione ed importo posto a riserva, divisi per polizza;
- Tali rapporti saranno valutati mediante appositi incontri con l’Ufficio Amministrativo competente dell’Ateneo, il quale potrà richiederli per ogni e qualsiasi altra necessità occorra e che, di volta in volta, verrà rappresentata.
- 13) predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell’intero pacchetto assicurativo dell’Ateneo con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e le attività da attuare a breve e medio termine;
- 14) aggiornamento e formazione del personale universitario che collabora, a qualsiasi titolo, alla stesura delle procedure di gara e alla gestione delle polizze, almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta intervengano novità legislative in materia di assicurazioni, su problematiche assicurative connesse all’attività istituzionale dell’Ateneo e sul contenuto dei contratti assicurativi in essere e su quelli di prossima attivazione;
- 15) presa in carico di tutte le procedure di sinistro *in itinere* anche se occorsi in data antecedente all’affidamento del presente servizio;
- 16) fornire, su richiesta dell’Ateneo, informazioni, pareri, consulenza e/o relazioni anche in forma scritta per eventuali controversie giudiziarie in materia di infortuni o sinistri occorsi.

Le predette attività debbano intendersi obbligatorie al fine di rendere un servizio efficiente nei confronti dell’Università, sebbene la predetta elencazione sia da intendersi come indicativa e non esaustiva rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto. L’affidatario è tenuto, pertanto, al compimento di ogni ulteriore prestazione necessaria alla buona riuscita del servizio, sollevando l’Università da ogni responsabilità sull’esaustività delle prestazioni necessarie.

Il Broker dovrà farsi carico della gestione ordinaria delle polizze assicurative in essere al momento dell’aggiudicazione nonché di quelle ulteriori che eventualmente l’Ateneo intenderà attivare nel futuro e si dovrà impegnare a gestire i sinistri progressi, denunciati prima dell’aggiudicazione e non ancora chiusi a tale data.

Eventuali condizioni migliorative saranno valutate in sede di attribuzione del punteggio per l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa.

3 VALORE DELL’APPALTO

L’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo e di tutte le attività indicate nel presente capitolato nonché nell’offerta presentata in fase di gara non comporta per **Appalto per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d’Appalto**



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

L'Università alcun onere finanziario diretto, presente e futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché il compenso del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e sarà corrisposto dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi dell'Università, sulla base della provvigione fissa ed invariabile, per l'intera durata del contratto, pari al 10,00%..

Il compenso del Broker, pari al 10,00% sui premi imponibili delle polizze, resterà come da consuetudine di mercato ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie assicuratrici e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Appaltante al Broker per le attività previste nel presente Capitolato, a qualsiasi titolo.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Amministrazione Appaltante ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione per i quali il Broker abbia prestato la propria attività, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza dello stesso.

L'Amministrazione Appaltante non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie assicuratrici nei confronti del Broker. Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con l'Università, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

L'importo della provvigione (percentuale) e la relativa modalità di calcolo, dovranno sempre essere espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano all'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Università. Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università ritenga di non procedere alla stipula di contratti di assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto attività di consulenza.

Il Broker, nel caso in cui venga risolto il rapporto contrattuale, dovrà rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell'appalto è pari ad **€ 237.006,92 (IVA esclusa)**. L'importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara (Cod. C.I.G.).

L'importo massimo presunto della fase principale dell'appalto è pari a **€ 145.850,60 (IVA esclusa)** (10,00% di euro 364.626,50 valore imponibile delle coperture assicurative dell'Ateneo ivi comprese le intervenute regolazione premio).

L'Università potrà avvalersi delle opzioni sottoindicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto:

- A. facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016, fino a 24 mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta per ciascun anno

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

e secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato tecnico entro il limite di € 72.925,00 (IVA esclusa);

- B. facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo massimo di 6 mesi entro il limite di € 18.231,32 (IVA esclusa)
- C. qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, l'Università si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016.
- D. facoltà di prevedere ulteriori modifiche al contratto, negli ulteriori casi di legge previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 co. 3 del D.Lgs 81/2008, pertanto l'importo per oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00.

4 SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'UNIVERSITÀ

L'attuale parco contrattuale assicurativo dell'Università di Catanzaro è riportato nella tabella che segue, con indicazione delle scadenze, dell'importo contrattuale e attuale provvigione.

Tabella 1 – Coperture assicurative in essere

OGGETTO	DURATA POLIZZA E SCADENZA	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO COMPLESSIVO RAPPORTATO A 5 ANNI	PROVVIGIOME DEL 3,75% SU IMPORTO POLIZZE STIPULATE
INFORTUNI CUMULATIVA	quinquennale	27.400,00	137.000,00	5.137,50 (1.027,50)
	31/07/2024			
TUTELA LEGALE	quinquennale	21.490,00	107.450,00	4.029,37 (805,87)
	31/07/2024			
ALL RISK ELETTRONICA	quinquennale	16.355,00	81.775,00	3.066,56 (613,31)
	31/07/2024			
RCT/O	quinquennale	187.808,50	939.042,50	32.214,09 (7.042,82)
	31/07/2024			
ALL RISK PROPERTY (Furto/Rapina – incendio globale fabbricati – incendio globale fabbricati vincolo)	quinquennale	51.315,50	256.577,50	9.621,66 (1.924,33)
	31/07/2024			

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

RC PATRIMONIALE	quinquennale	8.307,50	41.537,50	1.557,66
	31/07/2024			(311,53)
ALL RISKS OPERE D'ARTE	annuale	1.100,00	5.500,00	165,00
	28/02/204			(41,25)
TOTALE		313.776,50	1.568.882,50	55.791,84 (11.766,61)

Con riguardo alle polizze: Infortuni Cumulativa, Tutela Legale, All risk Property, All risk Elettronica e RCT/O, il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Per cui il premio è anticipato in via provvisoria nell'importo definito ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Di seguito vengono riportati in tabella, la regolazione dei premi assicurativi effettuata alla data della presente relazione.

Tabella 2 – Importi regolazione Premi assicurativi

OGGETTO	DURATA POLIZZA - SCADENZA	IMPORTO ANNUALE	REGOLAZIONE PREMIO	PROVVIGIONE DEL 3,75% SU IMPORTO DI REGOLAZIONE PREMIO
INFORTUNI CUMULATIVA	quinquennale	27.400,00	5.140,24 (2019/2020)	192,76
	31/07/2024		3.024,96 (2020/2021)	113,44
			3.868,88 (2021/2022)	145,08
TUTELA LEGALE	quinquennale	21.490,00	2.350,00 (2019/2020)	88,12
	31/07/2024		6.923,00 (2020/2021)	259,61
			5.423,00 (2021/2022)	203,36
ALL RISK ELETTRONICA	quinquennale	16.355,00	72,73 (2019/2020)	2,73
	31/07/2024		499,13 (2020/2021)	18,72
			70,00 (2021/2022)	2,62
RCT/O	quinquennale	187.808,50	17.310,50	649,14

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

			(2019/2020)	
	31/07/2024		58.770,00 (2020/2021)	2.203,87
			45.554,50 (2021/2022)	1.708,29
ALL RISK PROPERTY (Furto/Rapina – incendio globale fabbricati – incendio globale fabbricati vincolo)	quinquennale	51.315,50	468,73 (2019/2020)	17,58
	31/07/2024		1.231,85 (2020/2021)	46,19
			1.842,50 (2021/2022)	69,09
TOTALE			152.549,99	5.720,60
MEDIA NEL TRIENNIO (2019/2022)			€ 50.849,99 (€152.549,99/3)	

4.1 Clausola Broker

In ogni singola polizza assicurativa stipulata dall'Università è stata inserita la seguente condizione:

“L’Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla AON S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., con sede operativa a Roma, Via Cristoforo Colombo, 149 -Tel.06 772761 Fax: 06 77276275.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 3,75% (trevirgolasettantacinque per cento) sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.”



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

5 VARIAZIONI AL SERVIZIO

L'Università si riserva la facoltà di proporre modifiche ed aggiunte al contratto di affidamento del servizio di cui al presente capitolato, qualora ritenga che le stesse siano utili all'espletamento del servizio o ritenga che le stesse siano necessarie a causa di aumento delle attività istituzionali dell'Ateneo e/o del numero degli utenti.

6 ARCHIVIO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a predisporre e realizzare entro 60 giorni dal verbale di avvio del servizio un archivio (di seguito indicato come “archivio”), in forma di *data base* informatico in *Windows*, residente su server dello stesso operatore economico, e reso accessibile mediante *browser web*, con procedura di identificazione del personale designato dall'Ateneo.

L'archivio dovrà essere realizzato tenuto conto delle prestazioni che dovranno essere rese in forza del presente capitolato, nell'offerta tecnica presentata in fase di gara e delle eventuali, ulteriori, indicazioni che questo Ateneo riterrà necessarie. Nell'archivio in ogni caso dovranno essere elencati tutti i sinistri secondo la classificazione riportata nell'art. 2, punto 12 del presente capitolato.

L'Ateneo si riserva di richiedere, in qualsiasi momento nel corso della durata del servizio eventuali modifiche e/o integrazioni per la funzionalità dell'archivio. Il Broker dovrà garantire l'inserimento dei dati e l'aggiornamento dell'archivio. Sono a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornare e rendere accessibile l'archivio.

Il Broker, al termine dell'appalto o nel caso di risoluzione del contratto, e in qualunque momento su richiesta dell'Ateneo dovrà fornire copia completa dell'archivio su idoneo supporto digitale e/o cartaceo. L'Ateneo si riserva il diritto di utilizzare il predetto archivio per propri fini, anche al di fuori del rapporto contrattuale col Broker.

7 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Entro 15 giorni dalla data di avvio del servizio il Broker ha l'obbligo di comunicare per iscritto, alla Stazione Appaltante il nominativo di un Responsabile del Servizio, avente requisiti professionali adeguati, ivi compresa l'iscrizione all'albo degli intermediari (art. 109 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.) ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio di che trattasi.

Detto Responsabile costituirà il referente principale per la Stazione Appaltante, pertanto, dovrà essere presente e reperibile, ogni giorno non festivo. Oltre al nominativo il Broker dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità (numeri telefonici, telefax, mail e quant'altro possa essere utile).

Nel caso di sostituzione del Responsabile il Broker dovrà dare comunicazione scritta all'Università entro 5 (cinque) giorni dalla sostituzione. L'eventuale sostituto dovrà possedere i requisiti e l'esperienza professionale almeno pari a quella del soggetto sostituito, compresa l'iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 109 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.

L'Ateneo potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del responsabile qualora accerti che le competenze non siano adeguate all'esigenze dell'Ateneo. In tal caso la

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

sostituzione del Responsabile dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta dell'Ateneo.

8 DURATA DELL'APPALTO – PENALI E RISARCIMENTO DANNI

Il contratto d'appalto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio, comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, previo accordo con il contraente aggiudicatario.

Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, anche disgiuntamente per ciascun anno. La richiesta dell'Università perverrà al Broker almeno tre mesi prima della scadenza del contratto ed il broker si impegna a riscontrare la richiesta entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa; decorso tale termine, senza che il Broker abbia fornito riscontro, l'Università considererà accettata la richiesta di rinnovo.

L'Università si riserva, infine, la possibilità di prorogare il contratto per una durata massimo di 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto, per consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Università di Catanzaro. Alla scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno centoventi giorni al fine di consentire il passaggio delle competenze all'Università ovvero al nuovo affidatario del servizio (Broker).

L'Università, a proprio insindacabile giudizio, qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, comunicherà al soggetto affidatario del servizio (Broker), a mezzo PEC, i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Il Broker sarà soggetto ad una penale di € 100,00 (eurocento/00) per ogni giorno di ritardo decorrenti dalla scadenza del termine messo a disposizione dall'Amministrazione per l'adempimento, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni, eventualmente, subiti dall'Ateneo a causa dell'inadempimento.

In particolare, determinano l'applicazione della penale di cui al precedente comma i seguenti inadempimenti:

- a) mancata trasmissione dei rapporti trimestrali della situazione dei sinistri di cui al punto 12 dell'art. 2;
- b) mancata trasmissione del rapporto annuale di cui al punto 13 dell'art. 2;
- c) mancata predisposizione dell'archivio del servizio di cui all'art. 6;
- d) mancata gestione dei sinistri già in corso alla data di affidamento del contratto;
- e) mancata risposta scritta ai quesiti o pareri di cui al punto 10 dell'art. 2;



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- f) per tutte le altre inadempienze relative alla tempistica riportate nell’offerta tecnica e per tutte le altre inadempienze previste nel presente capitolato.

L’Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell’esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10,00% del valore del contratto.

L’Università per il pagamento della predetta penale ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione versata dal broker a garanzia dell’esatta osservanza di tutti gli obblighi assunti.

L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell’ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione “B” del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. 209/2005 a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all’art. 113 del citato decreto.

L’Università si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l’incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato e da tutti gli atti di gara.

9 OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker con propri mezzi e propria organizzazione dovrà svolgere il servizio nell’interesse dell’Università osservando tutte le indicazioni e le prescrizioni che saranno fornite dall’Università.

Il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi e non ancora chiusi alla data di inizio dell’incarico, e si dovrà impegnare, altresì, ad assicurare la gestione del programma assicurativo dell’Università.

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia assicuratrice, depositando presso l’Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker in particolare dovrà garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni, indicate in via principale e non esaustiva, fermo restando gli obblighi di cui al presente capitolato e di quelli contenuti nell’offerta tecnica:

1. osservare il segreto d’ufficio e l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio, di cui all’art. 1176 del Codice civile;
2. assumere tutte le spese ed oneri accessori connessi e derivanti all’espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico stesso;
3. assumere ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dall’Università dovuti a propri errori, omissioni e negligenze;
4. mantenere per tutta la durata dell’incarico apposita polizza di assicurazione R.C. per negligenze od errori professionali di cui agli artt. da 110 a 112 c. 3 d.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., con i massimali almeno pari a: euro 2.000.000,00 per sinistro; euro 5.000.000,00 all’anno globalmente per tutti i sinistri (in caso di R.T.I. tale polizza dovrà essere posseduta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento);



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

5. proporre all'Università tutte quelle polizze assicurative che si dovessero rendere necessarie in quanto imposte dalla legge, dai C.C.N.L. e da qualsiasi altra fonte normativa;
6. nominare il Responsabile del servizio;
7. non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Università, né impegnare l'Università se non preventivamente autorizzato;
8. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Università;
9. comunicare all'Università ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Università di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che il Broker possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dell'Università stessa.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Università; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa per l'Università.

Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Broker è tenuto ad adempiere e a mantenere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Il Broker è obbligato ad attuare, e a mantenere nel tempo, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

10 COMPETENZE DECISIONALI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università ha competenza decisionale:

1. sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. sulle modalità di scelta del contraente, sull'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli di polizza da utilizzare per gli appalti delle coperture assicurative da attivare;
3. sulla sottoscrizione di tutti gli atti e contratti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. sulla possibilità di recepire in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker;

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

L'Università comunica alle compagnie assicuratrici che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker;

11 PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle singole polizze assicurative.

L'Università provvede al pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati o prorogati a partire dalla data di avvio del servizio, ovvero al pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati e/o prorogati prima della data di avvio del servizio, esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Università, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

Il Broker contestualmente ai versamenti s'impegna a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro i termini di scadenza indicate dalle singole polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

12 OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Documento Unico di Valutazione dei Rischi non è stato redatto, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 26 d.lgs. 81/2008 riguardanti:

- a) l'obbligo di fornire al proprio personale tutte le informazioni circa i rischi, le misure di prevenzione e le misure di emergenza relativi all'ambiente di lavoro;
- b) la cooperazione, da parte dei datori di lavoro, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- c) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori delle diverse imprese.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dell'esecuzione, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione del servizio e l'allontanamento delle imprese in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n 81/2006.

13 CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Amministrazione, dovrà provvedere

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

a costituire ed a consegnare all'Amministrazione prima della stipula del contratto una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93 comma 2 e 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19.01.2018, dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta dell'Amministrazione, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita.

L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal contratto e dal presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

14 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono verificarsi in relazione al servizio oggetto del presente capitolato a danno dell'Amministrazione Appaltante e di soggetti terzi in dipendenza dell'appalto stesso.

A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a stipulare o a dimostrare di possedere polizza assicurativa di Responsabilità civile professionale verso terzi (incluso l'Università), a copertura del rischio da responsabilità civile professionale del medesimo aggiudicatario in

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA”

di CATANZARO

ordine allo svolgimento di tutte le attività, come previste dalla normativa di settore (art.110 comma 3 e 112 comma 3 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.). Copia conforme all'originale di polizza dovrà essere prodotta dall'Appaltatore prima della stipula del contratto.

Tale copertura è richiesta in considerazione della complessità dei servizi forniti, dei relativi rischi e dei danni potenzialmente provocabili.

La polizza dovrà avere una durata tale da garantire la copertura per le attività scaturenti dal presente appalto, anche se successive alla scadenza contrattuale; a tale scopo, la polizza dovrà essere rinnovata con continuità, pena la risoluzione del contratto stesso. Parimente, l'Appaltatore dovrà puntualmente trasmettere all'Amministrazione Appaltante copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo della stessa.

Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

15 RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Appaltante dell'efficacia e della completezza delle coperture assicurative dalla stessa attivate. Egli è tenuto a segnalare tempestivamente lacune o scoperture assicurative al fine di modificare o integrare i testi di polizza.

16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile diritto di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante.

É, inoltre, facoltà dell'Amministrazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in particolare qualora:

- 1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui, dalla richiesta dell'Amministrazione;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore non proceda al rinnovo della polizza assicurativa RC professionale, di cui all'art. 15 del presente Capitolato.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Nel caso in cui, a causa dell'inadempimento delle prescrizioni contrattuali, vengano applicate tre penali, è facoltà dell'Amministrazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

Il contratto si risolverà di diritto qualora venga meno l'iscrizione obbligatoria al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

17 DIRITTO DI RECESSO

L'Appaltante si riserva inoltre il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

Si richiama l'art. 109 D.lgs. 50/2016.

18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI

Non è ammessa la cessione totale o parziale di contratto nonché il subappalto, data la natura fiduciaria del servizio.

Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e, pertanto, senza alcun effetto nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, la quale avrà tuttavia la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

19 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli artt. 48 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

20 RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione Appaltante in modo da assicurare la regolare esecuzione del contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa e dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

21 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto anche dall'Aggiudicatario.

Al termine del servizio il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di regolarità, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni e contestualmente rilascia il relativo certificato. Il verbale è sottoscritto anche dall'Appaltatore.

22 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio oggetto del presente capitolato è sottoposto a verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto confermata dal Responsabile Unico del procedimento. Le attività di verifica di regolare esecuzione sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

23 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna pertanto a comunicare all'Amministrazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro - della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al contratto;
2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (ove presenti) e con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

24 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a totale carico del Broker tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Appalto per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio) a favore dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00459 – Capitolato Speciale d'Appalto



UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

25 NORME FINALI

Le proposte formulate dal Broker non sono vincolanti per l'Amministrazione Appaltante, che si riserva la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal Broker stesso possano essere sollevate eccezioni alcune.

26 RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

27 CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra Amministrazione Appaltante e Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite in via esclusiva al competente Foro di Catanzaro.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

28 GARANZIE - DANNI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Il Broker dovrà mantenere indenne l'Università da tutti i rischi di esecuzione del contratto, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.

Il Broker, come già indicato all'art. 14 del presente capitolato, dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Il Broker dovrà dimostrare prima dell'inizio dell'esecuzione e comunque prima della stipula del contratto la sottoscrizione dell'assicurazione in questione. La mancata stipula della polizza assicurativa comporterà per il Broker la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

29 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato dal Broker dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anna Daniela Severelli

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Sigilli

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

Responsabile

Area Servizi Tecnici e Negoziali

Ing. Rosario Punturiero

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)